



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 99 del 3 ottobre 2016

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” ed in particolare gli art. 20, comma 2 e 12 comma 4;

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113, Regolamento recante lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” ed in particolare l’art. 21 comma 1 (“Valutazione delle iniziative di cooperazione”);

Vista la Convenzione stipulata in data 20 gennaio 2016 tra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ed in particolare l’art. 5, comma 2 (“Modalità di verifica dei risultati della gestione”);

Visto il Programma per la valutazione degli interventi della DGCS nel triennio 2014-2016 che sarà allegato alla Convenzione (all. 1);

Considerata la necessità di approvare la Convenzione che regola il trasferimento alla DGCS delle risorse finanziarie per l’esecuzione del programma delle valutazioni e le linee guida che disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il ricorso a valutatori indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore (che saranno allegate alla Convenzione, all. 2);

Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI, d’intesa con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Delibera

L’approvazione delle “Linee Guida disciplinanti il ricorso a valutatori esterni” e della “Convenzione” tra il MAECI e l’AICS che regola il trasferimento alla DGCS delle risorse finanziarie per l’esecuzione del programma delle valutazioni.

Linee Guida disciplinanti il ricorso a valutatori esterni

per la

Valutazione

dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo

attuato dal

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Settembre 2016

Indice

1. Premessa.....	3
2. Attività dell'Ufficio IX della DGCS e programma delle valutazioni.....	3
3. Ricorso a valutatori indipendenti esterni e affidamento dell'incarico.....	4
4. I criteri di valutazione.....	5

1. Premessa

Il presente documento disciplina, ai sensi dell'art. 20 della Legge 125 del 2014 e dell'art. 21 dello Statuto dell'Agenzia (Decreto n. 113 del 22 luglio 2015), il ricorso a valutatori esterni per lo svolgimento delle attività di valutazione delle iniziative di cooperazione internazionale.

La valutazione ha lo scopo di esaminare in modo sistematico e oggettivo le attività della cooperazione italiana (strategie, politiche, programmi, settori) sulla base dei criteri OCSE/DAC della rilevanza, efficacia, efficienza, impatto e sostenibilità al fine di migliorare la qualità degli interventi.

La Legge 125 del 2014 fa riferimento alla valutazione all'art. 20, laddove stabilisce che "la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: [...] valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori esterni, a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'art.21".

Tale articolo è specificato dallo Statuto dell'Agenzia (Decreto 22 luglio 2015 n.113) che, all'art.21, stabilisce che il MAECI e l'Agenzia stipulano una convenzione che regola "il trasferimento alla DGCS delle risorse finanziarie per l'esecuzione del programma delle valutazioni, definito sulla base dei seguenti principi", fra cui: "a) conformità a linee guida, approvate dal Comitato congiunto, che disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il ricorso a valutatori indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore; b) utilizzazione di un sistema di indicatori che misura l'efficacia sociale ed ambientale complessiva degli interventi, nel rispetto degli standard internazionali in materia; c) consultazione dell'Agenzia e delle competenti rappresentanze diplomatiche; d) coinvolgimento dei Paesi partner; e) coordinamento con gli altri donatori".

Sulla base del dettato dell'art.21 dello Statuto ed al fine di agevolare l'attività di valutazione con particolare riguardo al periodo di organizzazione e consolidamento delle attività dell'Agenzia, le presenti Linee Guida si concentrano sulla disciplina, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, del ricorso a valutatori indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore.

Queste Linee Guida devono considerarsi come un testo in evoluzione, che sarà soggetto alle integrazioni e alle innovazioni metodologiche suggerite dalle esperienze acquisite nel tempo e dall'evoluzione della materia in ambito internazionale.

2. Attività dell'Ufficio IX della DGCS e programma delle valutazioni

A seguito della riforma del Ministero degli Affari Esteri del 16 dicembre 2010, la funzione di valutazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo è stata assegnata all'Ufficio IX della DGCS, con competenze sulla valutazione in itinere ed ex post delle iniziative di cooperazione e

retroazione dei risultati. Detta competenza è stata confermata dalla legge 125 art. 20 che attribuisce alla DGCS le attività di valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Nel 2014, l'Ufficio si è dotato di un piano triennale delle valutazioni, per favorire il passaggio da un'attività incentrata su singoli progetti ad un approccio maggiormente strategico. Il programma per la valutazione degli interventi della DGCS nel triennio 2014-2016 prevede, infatti, l'esame di: a) iniziative bilaterali (progetti o programmi); b) iniziative relativi a Paesi prioritari; c) insiemi di iniziative omogenee per settore; d) insiemi di iniziative omogenee per strumenti di intervento¹.

Gli esercizi di valutazione sono ispirati ai principi, alle metodologie e alle migliori pratiche consolidate a livello internazionale, in primis in ambito OCSE-DAC, tenendo in considerazione sia le raccomandazioni emerse dalla Peer review sull'Italia del 2014 sia l'esigenza di sviluppare una metodologia "results-based approach".

3. Ricorso a valutatori indipendenti esterni e procedure per la selezione

Allo scopo di garantire l'imparzialità e l'indipendenza, la realizzazione dei servizi di valutazione delle iniziative di cooperazione è affidata a soggetti indipendenti esterni all'Amministrazione, non coinvolti nelle iniziative di cooperazione da valutare, così come vogliono i principi OCSE/DAC e la prassi internazionale

Il processo di selezione dell'équipe di esperti in tal senso costituisce un elemento fondamentale per la realizzazione della valutazione stessa. Essi vengono individuati attraverso le procedure disciplinate dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016), d'ora in poi definito anche "Codice" o "Codice dei contratti".

Poiché il servizio richiesto, a causa della sua specificità, non è presente, al momento, all'interno delle convenzioni Consip Spa o sul Me.pa., l'Ufficio IX provvede alla gestione della procedura per l'affidamento dei contratti, garantendo la corretta applicazione della normativa vigente.

In particolare, per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia prevista dal Codice dei contratti, si procede secondo quanto stabilito dall'art. 36 del citato nuovo Codice nell'assoluto rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

Quando l'importo supera la soglia comunitaria si avvia una gara aperta con la pubblicazione del bando sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sia su quella dell'Unione Europea.

Possono prendere parte alle procedure soltanto i soggetti in possesso di determinati requisiti, sia di ordine morale (c.d. requisiti di ordine generale) che di carattere speciale (requisiti di idoneità

¹<http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/Valutazioni/2014-042016%2025%2003%2014.pdf>

professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali), ai sensi dei corrispettivi articoli del Codice.

In caso di bando di gara vengono allegati i Termini di Riferimento ed una Griglia di Valutazione che fornisce i criteri e subcriteri qualitativi e quantitativi per l'attribuzione dei punteggi a ciascuna offerta tecnica: comprensione dei ToRs, membri del team di valutazione, piano di lavoro, approccio e metodologia utilizzata, nonché eventuali ulteriori requisiti che saranno dettagliati nel bando .

Al fine di garantire l'indipendenza della valutazione e coerentemente con i principi OCSE/DAC, la valutazione dovrà essere condotta da soggetti che non abbiano alcuna connessione con l'Ente esecutore.

Il team di valutazione dovrà essere multidisciplinare ed ogni membro del team dovrà possedere un'avanzata conoscenza della cooperazione allo sviluppo e della gestione dei progetti di cooperazione.

Dovrà essere documentata un'adeguata formazione ed esperienza professionale in metodi di valutazione e tecniche per valutazioni complesse di progetti di sviluppo. Oltre alle capacità analitiche, di sintesi, comunicative e di scrittura i membri del team dovranno avere un'eccellente padronanza della lingua inglese.

Nei ToRs o nel bando di gara potranno essere dettagliati eventuali ulteriori requisiti, specie in relazione a competenze tecniche specifiche richieste secondo la tipologia di interventi da valutare,

Una Commissione, appositamente nominata provvede all'attribuzione dei punteggi tenendo conto della Griglia Valutativa e stila una graduatoria finale.

4. I termini di riferimento

Per termini di riferimento (ToRs) si intende un documento scritto che descrive in modo chiaro e completo lo scopo generale della valutazione, il suo ambito (temporale, legale, tematico etc.) e gli obiettivi specifici; il ruolo e le responsabilità dei valutatori la metodologia che dovrà essere utilizzata; le risorse finanziarie allocate; i requisiti del report che verrà prodotto ed ogni altra aspettativa riguardo il processo di valutazione ed i suoi prodotti.

Nel caso di affidamento della valutazione a soggetti esterni, i ToRs rappresentano la base degli accordi contrattuali e pertanto devono essere accurati e dettagliati per assicurare una valutazione di buona qualità.

La redazione dei ToRs è a cura dall'ufficio IX, in collaborazione con gli altri uffici coinvolti nei progetti che verranno valutati, e dovrà tenere in considerazione le Linee Guida, i principi dell'OCSE/DAC ed ogni ulteriore principio o buona prassi elaborati in ambito nazionale o internazionale.

In ogni caso dovrà essere richiesto che la valutazione fornisca conclusioni con le relative lezioni apprese e formuli raccomandazioni.

La “*Guidance for the Terms of Reference for Impact Evaluations*” a cura della Commissione Europea può sicuramente essere un prezioso ausilio in fase di redazione dei ToRs.

L'Italia intende dotarsi, così come già fatto da altri paesi europei e come menzionato in precedenza, di proprie linee guida specifiche in materia di metodologie di valutazione da utilizzare, indicatori misurabili, quesiti valutativi individuati per ciascun settore, competenze da richiedere per il team di valutazione, standard grafici per i rapporti ed ogni altro utile quadro di riferimento che faciliti la preparazione dei ToRs e soprattutto garantisca la qualità delle valutazioni ed i loro ritorni.

I ToRs dovranno essere il più concisi possibile (5-10 pagine) ma dare al valutatore tutte le indicazioni di carattere generale necessarie.

Per facilitare ulteriormente il lavoro dei valutatori, i ToRs potranno essere corredati da allegati: la lista dei documenti da consultare, dati di maggiore dettaglio sull'intervento da valutare, un eventuale codice di condotta etc.

Il contenuto ed il formato dei ToRs potrà variare, a seconda dei casi, da un elenco ben definito di *tasks* e operazioni ad un documento più flessibile che indichi l'approccio generale ed i metodi da utilizzare per raccogliere i dati ed analizzarli.

In ogni caso i ToRs dovrebbero contenere indicazioni relative quantomeno a:

- una sintetica descrizione del *background* e contesto
- lo scopo generale, gli obiettivi e l'ambito della valutazione
- i quesiti valutativi che tengano in conto anche le tematiche trasversali come la parità di genere, l'ambiente, i diritti umani etc. (formulati anche solo a titolo indicativo per essere poi precisati nella fase istruttoria della valutazione)
- l'approccio, la metodologia e le fasi della valutazione
- la tempistica e gli outputs richiesti (inception report, report finale, workshop etc.)
la composizione del team di valutazione e le competenze richieste
- gli accordi per la gestione e controllo del processo di valutazione (responsabilità etc.)

La base d'asta ed i criteri per la valutazione delle offerte invece che nei ToRs potranno essere inseriti nel bando di gara.

Per quanto riguarda gli outputs previsti nei ToRs, per i rapporti è importante fornire (eventualmente in un documento allegato) quanti più dettagli possibile in merito a struttura, formato grafico, numero di copie cartacee da fornire, eventuali supporti con la documentazione in formato digitale etc..

Per i workshops vanno chiarite le modalità e le responsabilità organizzative nonché su chi graveranno gli eventuali costi. Infine, si sottolinea l'importanza di inserire nei ToRs anche

meccanismi (griglia di valutazione o altro) per valutare il rapporto finale del team di valutazione, divulgando anche i risultati della valutazione del lavoro effettuato dallo stesso team di valutazione.
